



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Fallimentare
Ufficio Istanze

BIGLIETTO DI CANCELLERIA

PROCEDURA N. 1696/09

SI COMUNICA ALLE SEGUENTI PARTI:

CREDITORI ISTANTI:

- Carnicella Alessandra +128 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma **(Istanza n. 1696/09) Fax:0668300457**
- Airaghi Delio +149 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma **(Istanza n. 1727/09)**
- Bassi Alberto +11 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma **(Istanza n. 1735/09)**
- Laurenza Giancarlo +10 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Simeone Ermanno Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma c/o Recchi Emilia **(Istanza n. 1736/09)**
- Aversano Raffaella +95 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Di Spensa Maria Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma c/o Recchi Emilia **(Istanza n. 1737/09)**
- Actis Roberto +141 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma **(Istanza n. 1747/09)**
- Ton Roberto +54 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma **(Istanza n. 1755/09)**
- Aileti Massimo +35 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma **(Istanza n. 1756/09)**
- Andrusiani Danzio Elio +81 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma **(Istanza n. 1761/09)**
- Corasiniti Maurizio +13 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma **(Istanza n. 1801/09)**
- Chiluzzi Mauro +23 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma **(Istanza n. 1840/09)**
- Tramutoli Pierluigi +2 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. D'Atri Roberto Via Paolo Emilio, 34 Roma **(Istanza n. 1890/09) Fax:0632111483**
- Calandrini Renato elettivamente domiciliato presso avv. Galella Maria Rosaria Via Monte Asolone, 8 Roma **(Istanza n. 1902/09) Fax: 0637410035**
- Lucci Simonetta elettivamente domiciliata presso avv. Galella Maria Rosaria Via Monte Asolone, 8 Roma **(Istanza n. 1903/09)**
- Rori Carlo elettivamente domiciliato presso avv. Galella Maria Rosaria Via Monte Asolone, 8 Roma **(Istanza n. 1904/09)**
- Palma Fabrizio elettivamente domiciliato presso avv. Galella Maria Rosaria Via Monte Asolone, 8 Roma **(Istanza n. 1905/09)**
- Sutera Giovanni +1 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Recchi Emilia Via Ennio Quirino Visconti, 103 Roma **(Istanza n. 10/10)**
- Vinci Micaela +3 (come da ricorso depositato) tutti elettivamente domiciliati presso avv. Scicchitano Sergio Via Emilio Faa' di Bruno, 4 Roma **(Istanza n. 244/10) Fax:063725245**

DEBITORE

- **AGILE SRL** elettivamente domiciliata c/o avv. Santaroni Mario Via di Porta Pinciana, 4 Roma **Fax:0642020266**
- **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO** in persona del Ministro p.t. Via Molise, 2 Roma **Fax 0647052123**
- **C.C.I.A.A. DI ROMA** Viale dell'Oceano Indiano, 17 Roma **Fax:0652082312**
- **PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA V.LE GIULIO CESARE, 54/B ROMA** **Fax:063577309**
- **Avv. Pace Francesca** (custode giudiziario) Via Parigi, 11 Roma **Fax: 0648887057**

- Prof.ssa Saitta Daniela (custode giudiziario) Via Attilio Friggeri, 184 Roma
Fax:0635491670
- Ing. Schirone Giuliano (custode giudiziario) Via D'Ovidio, 20 Roma **Fax: 0648887057**

NELLA ISTANZA DI amministrazione straordinaria proposta dai predetti creditori
NEI CONFRONTI DI AGILE SRL.

CHE IL COLLEGIO HA PRONUNCIATO IN DATA

IL DECRETO ALLEGATO:


ROMA, 24 FEB. 2010

PREGASI ASSICURARE STESSO

MEZZO AVVENUTA RECESSIONE AL

FAX 06 3577482

CANCELLIERE C.
Tommaso Abanca



IST 1696/09

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Ciro Monsurrò – presidente,

dott. Emilio Norelli – giudice relatore,

dott. Giuseppe Di Salvo – giudice,

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento per dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, ovvero per dichiarazione di fallimento, promosso da Carnicella Alessandra e altri (con plurimi ricorsi, il primo dei quali depositato in cancelleria in data 24-11-2009 e iscritto al n. 1696/09), nei confronti della società AGILE s.r.l. unipersonale, con sede in Roma, viale Liegi n. 44.

Letta la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e contabile della predetta società debitrice, redatta dai custodi giudiziari - nominati da questo Tribunale con decreto in data 23-12-2009 - e depositata in cancelleria in data 15-2-2010;

letta la nota del Ministro dello Sviluppo Economico pervenuta a mezzo fax in data 17/2/2010
visto il verbale dell'udienza in data 17-2-2010 dinanzi al giudice relatore;

udito il giudice relatore;

rilevato che la società debitrice ha presentato in data 17-2-2010 ricorso ex art. 161 l. fall., per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

considerato che:

dall'art. 3, comma 2, d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 [«Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 («legge fallimentare»), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa *ammessa alla procedura di concordato preventivo* o di amministrazione controllata], si desume che la procedura di concordato preventivo è alternativa non solo al fallimento (art. 1 l. fall.), ma altresì all'amministrazione straordinaria, sicché «le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento», che, avendo congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, «possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria», non sono escluse dal concordato preventivo, ma, in alternativa, possono essere ammesse a tale procedura;

dall'art. 160, primo comma, l. fall. («L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano...») si desume che qualunque imprenditore, che sia «soggetto alle disposizioni sul fallimento e sul concordato

lh

preventivo» (art. 1 l. fall.), e dunque anche (nel concorso degli ulteriori requisiti di cui innanzi) alle disposizioni sull'amministrazione straordinaria, ha facoltà di proporre un concordato, per ciò solo che si trovi «in stato di crisi» (per il quale «si intende anche lo stato di insolvenza»: art. 160, terzo comma, l. fall.) e nei suoi confronti non sia ancora stata emessa dichiarazione di fallimento o di stato di insolvenza, sicché la domanda di concordato preventivo non è preclusa dalla preventiva presentazione e dalla pendenza di istanze di fallimento o di stato di insolvenza;

dall'art. 162, secondo comma, l. fall. («Il tribunale, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore») si desume che, in caso di concomitante pendenza di domanda di concordato preventivo e di istanza o richiesta di fallimento, il tribunale è tenuto - sia l'istanza o richiesta di fallimento anteriore o successiva alla domanda di concordato - a pronunciare prima sulla proposta di concordato e, solo se la dichiara inammissibile, può dichiarare il fallimento o lo stato di insolvenza del debitore;

ritenuto, pertanto, che, essendo stata fissata l'udienza del 31-3-2010, ore 11.15, per l'audizione della società debitrice ai fini della pronuncia sulla domanda di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 162 l. fall., alla stessa udienza, davanti al collegio in camera di consiglio, devono essere altresì convocate le parti di questo procedimento, dovendosi trattare unitariamente e la domanda di concordato e le istanze di stato di insolvenza o fallimento;

convoca

la società debitrice, i creditori istanti ed il pubblico ministero davanti a sé all'udienza in camera di consiglio del 31-3-2010, ore 11.15,

avverte


la società debitrice, i creditori istanti ed il pubblico ministero che entro e non oltre la medesima udienza essi potranno depositare in cancelleria memorie, documenti e relazioni tecniche;

manda

alla cancelleria di comunicare il presente decreto alla società debitrice, ai creditori istanti ed al pubblico ministero, nonché al Ministro dello Sviluppo Economico ed ai custodi giudiziari a mezzo fax.

Roma, 23-2-2010

Il presidente



Depositato in cancelleria
Roma, li 23 FEB 2010
IL CANCELLIERE
(Tommaso Labanca)